



## *Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P2817/4122/1 sott. 3

Roma, 18 gennaio 1995

ALL'ISPETTORATO REGIONALE VV.F.  
PER LA LOMBARDIA

20123 – MILANO

(Risp. al Foglio del 15.12.94 n° 7494)

**OGGETTO: D.M. 9 Aprile 1994.**

Con riferimento ai quesiti formulati con la nota indicata a margine, si fa presente che:

- 1) il valore minimo di resistenza al fuoco indicato nel **punto 19.5.** per le pareti dei corridoi deve essere valutato secondo le disposizioni vigenti in materia, nella fattispecie la circolare 91/61. Valori inferiori possono essere accettati solo se secondo le procedure di deroga previste dall'art. 21 del D.P.R. 577/82;
- 2) nell'aumentare la lunghezza massima dei corridoi ciechi da 15 a 20 m, oltre a quanto disposto per la condizione normale (corridoio non superiore a 15 m) dovrà essere previsto che i materiali a parete e a soffitto siano di classe 0. Nella fattispecie, pertanto, le porte dei corridoi dovranno possedere le caratteristiche di resistenza al fuoco RE 15 previste dal punto 19.5, tranne nei casi in cui si verifichino le circostanze previste al secondo e terzo comma dello stesso punto;
- 3) possono essere autorizzati **più impianti centralizzati** di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1 del decreto in oggetto.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(ANCILLOTTI)